



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1472

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 27, comma 5 bis. Revisione dei criteri generali per l'allestimento degli appostamenti fissi di caccia.

Il giorno **10 Agosto 2018** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

La legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) disciplina, con l'articolo 27, gli appostamenti di caccia, il cui allestimento, per quanto riguarda quelli fissi, è subordinato al rispetto di precisi requisiti, richiamati ai commi 4, 5, 5 bis, 5 ter e 6 dello stesso articolo 27. Il comma 5 bis, nello specifico, prevede che i criteri generali per l'allestimento degli appostamenti di caccia siano stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in seguito alla formulazione di una proposta tecnica definita di concerto tra la struttura provinciale competente in materia di fauna e quella competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio.

Attualmente gli appostamenti fissi rispondono ai criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 ottobre 2003, n. 2844 e meglio specificati nell'allegato, parte integrante della delibera stessa.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con le modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale), ha introdotto alcune modifiche alla disciplina degli appostamenti fissi di caccia.

L'Associazione cacciatori trentini, con nota del 13 febbraio 2017, richiamandosi alle variazioni introdotte dalla normativa nazionale, alle quali peraltro la disciplina provinciale risulta sostanzialmente già allineata, nonchè ad alcuni limiti dimostrati dai criteri vigenti, ha richiesto un adeguamento della delibera 23 ottobre 2003, n. 2844.

La modifica ha comportato un raccordo con la struttura tecnica che si occupa della materia urbanistica, per quanto previsto, sia dalla legge 9 dicembre 1991, n. 24, sia dalla legge urbanistica.

La legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), infatti, regola anche gli appostamenti fissi di caccia. L'articolo 64, comma 4, lettera d), stabilisce che tali strutture, per non essere soggette ad autorizzazione paesaggistica, debbano essere realizzate in conformità ai criteri e alle tipologie approvati dalla Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP). L'articolo 78 comma 2, lettera h) della stessa legge elenca gli appostamenti fissi di caccia tra gli interventi liberi, vale a dire che non richiedono alcun titolo abilitativo, purché realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna ed esercizio venatorio. Il comma 5 bis dell'articolo 27 di tale legge stabilisce che, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa urbanistica, gli appostamenti fissi siano soggetti alla presentazione della sola denuncia al comune territorialmente competente. Restano obbligatori il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.

La Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio, pertanto, con deliberazione 10 luglio 2018, n. 154/18, ha approvato i nuovi criteri e le tipologie degli appostamenti fissi di caccia, redatti attraverso la collaborazione con il Servizio Foreste e fauna.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udita la relazione;
- Vista la nota del 13 febbraio 2017 inviata dall'Associazione cacciatori trentini;
- Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e nello specifico gli articoli 24 e 27;
- Vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) e nello specifico l'articolo 64;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale 23 ottobre 2003, n. 2844;

- Vista la deliberazione della Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio 10 luglio 2018, n. 154/18;
- Considerato opportuno rivedere i criteri per l'allestimento degli appostamenti fissi di caccia, allegato quale parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale 23 ottobre 2003, n. 2844;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di approvare i principi per l'allestimento degli appostamenti fissi di caccia, così come individuati nell'allegato denominato *“Nuovi criteri generali per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia, ai sensi dell'articolo 27, comma 5 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e al fine dell'esonero dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio)”*, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che i nuovi criteri trovano applicazione a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Nuovi criteri generali per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia, ai sensi dell'articolo 27, comma 5 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e al fine dell'esonero dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio).

Premessa

Nel rispetto dei presenti criteri gli appostamenti fissi di caccia sono soggetti alla sola presentazione della denuncia al comune territorialmente competente, in applicazione dell'articolo 5 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, non richiedono autorizzazione paesaggistica e sono interventi liberi sotto il profilo edilizio, ai sensi dell'articolo 78 comma 2, lettera h) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

1. Relazioni con il contesto

La localizzazione degli appostamenti fissi di caccia va condotta avendo attenzione alla salvaguardia della morfologia e delle visuali paesaggistiche delle zone aperte, prevalentemente prative o pascolive, e della tutela degli ambiti di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico. In questo senso la localizzazione deve rispettare i seguenti criteri.

- a) Sono da preferire le collocazioni in aree coperte di vegetazione o ai margini delle stesse. In prossimità di creste montuose, passi o zone esposte sotto il profilo delle visuali panoramiche o, ancora, nelle zone prive di vegetazione come i pascoli alpini, l'inserimento degli appostamenti fissi di caccia dovrà essere adeguato al contesto, in posizione defilata rispetto al crinale o in corrispondenza di piccoli nuclei di vegetazione arborea tale da non rendere il manufatto visibile da grandi distanze e da evitare l'alterazione del profilo paesaggistico del luogo.
- b) Nella localizzazione degli appostamenti fissi sono da evitare le aree sensibili dal punto di vista paesaggistico, aree prossime a laghi, corsi d'acqua, zone umide, punti panoramici o scorci di rilievo paesaggistico, aree limitrofe a complessi storico artistici isolati in contesti prativi o pascolivi.
Rimangono ferme le distanze dai confini di riserve, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, fissate dall'articolo 27 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, e le distanze dai valichi montani, individuati con deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2001, n. 2308.
- c) La collocazione degli appostamenti fissi di caccia deve inoltre risultare coerente con la struttura della vegetazione arborea presente sull'area, rispettando i seguenti criteri:
 - gli appostamenti sopraelevati rispetto al suolo mediante strutture sugli alberi o strutture autoportanti, non devono superare in altezza la vegetazione arborea limitrofa, assicurando il mascheramento del manufatto;
 - è possibile realizzare appostamenti aerei su alberi sufficientemente sviluppati, adatti a sostenerne il peso e a mascherarne la presenza, seppure collocati all'interno delle zone aperte.


2. Dimensioni e tipologie

Le dimensioni massime ammesse degli appostamenti fissi di caccia, al fine dei presenti criteri, sono le seguenti:


- a) superficie di ingombro in pianta non superiore a 3 metri quadrati per gli appostamenti per la caccia agli ungulati e a 4 metri quadrati per la caccia alla migratoria;
- b) altezza massima della copertura pari a 2,20 metri all'imposta nel caso di coperture inclinate.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie.

Tipologia a terra




Tipologia chiusa, con feritoie, per la migratoria



Tipologia parzialmente aperta

Tipologia aerea



Tipologia su albero



Tipologia autoportante, di altezza non superiore agli alberi limitrofi

3. Materiali e condizioni

Gli appostamenti fissi di caccia possono essere realizzati esclusivamente in legno, preferibilmente al grezzo, per la totalità del manufatto, comprensivo sia della struttura di supporto sia dell'eventuale scala di accesso.

È ammesso il trattamento della struttura e delle superfici lignee con impregnante non coprente.

Eventuali sistemi di impermeabilizzazione o di isolamento devono essere impiegati solamente all'interno della struttura e non devono essere in alcun modo visibili dall'esterno.

Limitatamente agli appostamenti per la caccia alla migratoria è ammesso l'utilizzo di vetro o plexiglas trasparente per la chiusura temporanea delle feritoie.

Eventuali rivestimenti mimetici artificiali possono essere impiegati solo ed esclusivamente durante il periodo di apertura della caccia, con l'obbligo di rimozione durante il rimanente periodo dell'anno.

La realizzazione degli appostamenti fissi di caccia deve avere carattere di reversibilità, non comportando alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Per la preparazione del sito di costruzione è ammessa solo una leggera regolarizzazione del piano naturale del terreno e non è ammessa la realizzazione di plinti o platee in cemento.

I manufatti devono essere privi di opere di urbanizzazione, quali allacciamenti ad acqua, luce, gas, ecc.

Limitatamente agli appostamenti per la caccia alla migratoria, è ammessa, all'interno dell'appostamento, la collocazione di piccole stufe dotate di camino metallico, sviluppato prevalentemente all'interno del capanno, ad eccezione dell'ultimo tratto in prossimità della copertura.

Nel caso di costruzione di appostamenti sugli alberi sono ammessi puntuali interventi di sramatura delle piante, sulle quali sarà posta la struttura, senza comprometterne lo stato vegetativo.

Rimane obbligo del richiedente o della locale riserva di caccia provvedere alla totale rimozione della struttura nei casi di inutilizzo o qualora il manufatto si presenti in precarie condizioni di conservazione.

4. Documentazione

La realizzazione degli appostamenti fissi di caccia è soggetta a denuncia al comune territorialmente competente.

La denuncia di realizzazione deve essere presentata da un soggetto in possesso di regolare licenza di caccia o dal titolare della gestione della locale riserva di caccia.

Alla denuncia devono essere allegati:

- a) idonea planimetria che ne definisca la localizzazione;
- b) consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo ed eventuale estratto della mappa catastale, con la localizzazione dell'appostamento, nel caso di realizzazione su proprietà privata;
- c) dichiarazione del tipo di appostamento realizzato (per la caccia agli ungulati o alla migratoria).